

SCHEMA

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTE AL COMUNE DI MONDOVI'

TRA

Comune di Mondovì, (C.F. 00248770042), nella persona del Sig. _____, nella sua qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede di Corso Statuto n. 15, in Mondovì (CN), in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____.

E

l'Agenzia della Mobilità Piemontese, di seguito denominata "Agenzia" (C.F. 97639830013), rappresentata dal Sig. _____ appositamente delegato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, in Torino, Via Belfiore n. 23/C.

La riforma del TPL

Premesso che:

- a)** la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;
- b)** con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012;
- c)** in particolare, la D.G.R. Piemonte n. 17-4134 ha individuato il bacino ottimale n. 2 corrispondente alla Provincia di Cuneo, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio tra gli Enti soggetti di delega (Provincia di Cuneo e Comuni di Alba, Bra e Cuneo), al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- d)** con nota della Provincia di Cuneo - prot. n. 93606 del 1.10.2014 - è stata formalmente comunicata alla Regione Piemonte la volontà, poi confermata con successiva comunicazione prot. n. 3097 del 15.01.2015, da parte della stessa Provincia e dei Comuni di Alba, Bra, Saluzzo, Fossano, Savigliano e Mondovì di addivenire a una gestione unitaria e coordinata delle funzioni di TPL attraverso la creazione del bacino unico;
- e)** con nota prot. n. 53630 del 08.09.2014 il Comune di Cuneo ha comunicato alla Regione Piemonte di essere concorde alla gestione unitaria dei servizi di Trasporto Pubblico Locale dell'intero bacino provinciale, aspetto rimarcato anche nelle successive comunicazioni intercorse;
- f)** con le Leggi Regionali n. 1/2015 e n. 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale" in "Agenzia della Mobilità

Piemontese”, il quale è costituito per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;

g) con DGR 42-1585 del 15/06/2015, pubblicata sul BUR del 18/06/2015, la Regione Piemonte ha adottato lo Statuto dell’Agenzia; con successiva DGR 32-2101 del 14/09/2015 sono stati approvati il nuovo testo dello Statuto e la Convenzione costitutiva del consorzio denominato “Agenzia della Mobilità Piemontese”, operativa dal 12/11/2015;

h) l’art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 e s.m.i. stabilisce poi che gli enti soggetti di delega stipulino con l’Agenzia apposite convenzioni per il trasferimento dei relativi contratti di servizio in essere;

i) in adempimento a quanto sopra indicato, la Provincia di Cuneo ed i comuni di Alba, Bra e Cuneo, Enti soggetti di delega, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L.R. 1/2000 e s.m.i., hanno sottoscritto con l’Agenzia della Mobilità Piemontese, nel mese di agosto 2015, apposita Convenzione per il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale in essere in capo a quest’ultima.

Il servizio di TPL a Mondovì

Considerato che:

- nel quadro della ripartizione territoriale delle competenze tra Regione e Provincia, il compito di sopperire ai servizi minimi di trasporto pubblico è stato subdelegato alle Comunità Montane e, per il trasporto urbano, ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, tra i quali rientra anche il Comune di Mondovì; in tale contesto, quest’ultimo garantisce il servizio sul proprio territorio mediante il contratto Repertorio n. 7172 del 01/10/2010, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), stipulato tra il Comune di Mondovì ed il Consorzio Grandabus di Saluzzo, per il periodo temporale dal 01/07/2011 al 30/06/2017;

- detto servizio di T.P.L. a Mondovì si articola in parte su gomma ed in parte su ferro (funicolare Breo-Piazza). Nell’ambito del servizio di trasporto su gomma rientra anche la linea di collegamento tra l’area urbana ed il Parco Commerciale e per il Tempo Libero Mondovicino, ubicato in fregio all’Autostrada Torino-Savona, secondo quanto stabilito nella *“Convenzione per la definizione degli impegni commerciali, socio-economici, di promozione turistica del territorio e di animazione del tempo libero, previsti dal protocollo di intesa per la realizzazione del Parco commerciale per il tempo libero Mondovicino”* sottoscritta tra il Comune ed i promotori dell’iniziativa in data 29/04/2009 Repertorio n. 6848;

- il comma 12 dell’articolo 4 *“Interventi finalizzati alla valorizzazione dell’economia locale ed alla promozione dei centri urbani”* della Convenzione Rep. n. 6848 sopra richiamata, prevede quanto segue: *“Il Comune di Mondovì ha attivato una linea di Trasporto Pubblico Locale che garantisce un servizio di collegamento con il Parco Commerciale Mondovicino, con un minimo 8 corse/giorno a/r, su 362 giorni/anno. Il Consorzio dei proprietari s’impegna a versare al Comune di Mondovì, a parziale copertura del costo del servizio attivato (pari a circa 76.000 km/anno per l’intera linea Ospedale Nuovo/Mondovicino, di cui circa 46.000 km/anno tra Breo/Mondovicino), un contributo annuo pari alla copertura dei costi sostenuti dal Comune per 11.000 Km ...omissis... L’impegno viene assunto per dieci anni a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione”*;

- il Comune di Mondovì si è pertanto impegnato a garantire per 10 anni a decorrere dal 29/04/2009, e dunque fino al 29/04/2019, il servizio di collegamento tra il centro città ed il Parco Commerciale Mondovicino, come sopra indicato, a fronte del quale il Consorzio dei Proprietari del Parco annualmente versa al Comune un contributo pari alla copertura del costo sostenuto per 11.000 Km, quantificato sulla base della compensazione economica annualmente riconosciuta al Gestore;

Il trasferimento del contratto

Rilevato che:

- l'articolo 9 "Norme transitorie" della Convenzione per il trasferimento dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti al bacino di Cuneo, richiamata al precedente punto i), stabilisce che *"i contratti stipulati in subdelega dai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e dalle Comunità Montane, saranno oggetto di trasferimento all'Agenzia con successiva convenzione"* e che *"a partire dal 1° settembre 2015 l'Agenzia si impegna a trasferire le relative risorse agli Enti sopracitati, sino all'effettivo trasferimento dei contratti"*;
- risulta pertanto necessario trasferire in capo all'Agenzia la titolarità del vigente contratto di servizio Repertorio n. 7172/2010;
- sarà altresì necessario trasferire all'Agenzia il contributo annuo che il Comune riceverà dal Consorzio dei Proprietari del Parco Mondovicino, a condizione che resti garantito il servizio di trasporto per il collegamento del Parco Commerciale con il centro cittadino fino alla scadenza pattuita (29/04/2019), secondo quanto stabilito nella Convenzione Rep. 6848/2009 in precedenza richiamata;

Il quadro delle risorse

Considerato che:

- il Programma Triennale Regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015, approvato con D.G.R. 18-6536 del 22/10/2013, ha assegnato alla Provincia di Cuneo le risorse per il finanziamento dei servizi minimi, compresi i servizi in area a domanda debole ed i servizi urbani nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti;
- l'entità dei servizi minimi per il Comune di Mondovì risulta quantificata in **km 338.016** per il trasporto su gomma e **km 31.798** per il trasporto su ferro, come indicato nell'ultimo *"Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2008/2010"*, sottoscritto tra la Provincia di Cuneo ed il Comune;
- per l'anno 2015, le risorse per il finanziamento dei servizi minimi di spettanza del Comune di Mondovì, definite dalla Provincia di Cuneo, ammontano ad € 765.608,90, oltre ad € 8.820,18 come agevolazioni tariffarie regionali per disabili e FF.OO., come risulta dalle comunicazioni della Provincia di Cuneo pervenute al protocollo generale n. 38940 del 27/12/2014 e n. 10049 del 02/04/2015;
- la Provincia di Cuneo si è impegnata a corrispondere al Comune di Mondovì le risorse inerenti il periodo 1° gennaio – 31 agosto 2015, mentre per il periodo che va dal 1° settembre 2015 fino alla data di effettivo passaggio del contratto di servizio in capo all'Agenzia, il trasferimento delle risorse al Comune di Mondovì competerà all'Agenzia medesima, eventualmente per tramite della Provincia di Cuneo;
- per l'anno 2015 la ripartizione tra Provincia e Agenzia è la seguente:

risorse per servizi minimi anno 2015	impegno Provincia fino al 31/8/2015	impegno Agenzia dal 1/9 al 31/12 2015	agevolazioni tariffarie regionali anno 2015	impegno Provincia fino al 31/8/2015	impegno Agenzia dal 1/9 al 31/12 2015
€765.608,90	€ 510.405,93	€ 255.202,97	€ 8.820,18	€ 5.880,12	€ 2.940,06

- il servizio svolto nell'anno 2015 ha presentato le seguenti risultanze:

TPL SU GOMMA:

Chilometri percorsi	Chilometri offerti in sede di gara	Chilometri retribuiti	Compensazione €/km (IVA esclusa)
337.981,40	644	337.337,40	1,672

TPL SU FERRO (FUNICOLARE):

Chilometri percorsi	Chilometri offerti dal Gestore	Chilometri retribuiti	Compensazione €/km (IVA esclusa)
31.963,75	1.665,75	30.298	14,661

- il servizio in programma per il 2016 – meglio dettagliato nel P.E.A. allegato (Allegato 2) - prevede le seguenti risultanze:

TPL SU GOMMA:

Chilometri previsti	Chilometri offerti in sede di gara	Chilometri retribuiti	Compensazione €/km (IVA esclusa)
330.639,80	644	329.995,80	1,672

TPL SU FERRO (FUNICOLARE):

Chilometri previsti	Chilometri offerti dal Gestore	Chilometri retribuiti	Compensazione €/km (IVA esclusa)
32.286,16	1.665,75	30.620,41	14,661

L'adesione all'Agenzia

Rilevato che:

- l'art. 1 dello Statuto dell'Agenzia determina le quote di partecipazione dei soggetti aderenti al Consorzio, attribuendo al Bacino di Cuneo la quota del 13% e stabilisce che le quote di partecipazione all'interno del Bacino sono definite, in via transitoria, proporzionalmente alla popolazione degli enti ad esso afferenti, con possibilità di definire in maniera differente la ripartizione, nelle assemblee di bacino;

- l'art. 1 dello Statuto dell'Agenzia prevede inoltre che, al fine di ampliare la partecipazione degli enti locali alla definizione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, qualora ne

facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i comuni aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non già soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000, elencati nell'allegato 4 allo statuto, che comprende anche il Comune di Mondovì;

- nel caso di adesione al consorzio di nuovi enti, la relativa quota di partecipazione nonché la conseguente ridefinizione delle quote degli enti del Bacino di riferimento sono definite in sede di Assemblea di Bacino;

- l'art. 5 del Regolamento interno dell'Assemblea del Bacino Sud, approvato in sede di relativa Assemblea in data 04/04/2016, ha ridefinito le quote di partecipazione all'interno del Bacino Sud, attribuendo al Comune di Mondovì una quota pari allo 0,3680670% del fondo di dotazione, corrispondente ad € 5.336,97;

- il Comune di Mondovì, con lettera prot. 26911 del 18/09/2015 ha manifestato la volontà di aderire al suddetto Consorzio;

- il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n.14 del 30/05/2016, ha approvato l'adesione all'Agenzia dei comuni di Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano.

La data di passaggio

Considerato che:

- alla luce di quanto sopra esposto, occorre trasferire in capo all'Agenzia la titolarità del contratto di servizio Repertorio n. 7172/2010, relativo al servizio di T.P.L. svolto nel Comune di Mondovì;

- a tal fine è opportuno definire quale data del trasferimento della titolarità del contratto di servizio in capo all'Agenzia il **1° luglio 2016**;

- il Consorzio Grandabus – attuale gestore del servizio – è stato preventivamente informato di ciò con nota prot. 20488/2016 del 21/06/2016;

- con nota prot. 537/2016 del 22/06/2016 il suddetto gestore ha riscontrato positivamente;

Dato atto che:

- a partire dalla data del 1° luglio 2016, la programmazione dei servizi dovrà essere strutturata sulla base delle esigenze del territorio provinciale nel rispetto di parametri uniformi a livello regionale dell'offerta complessiva del TPL, concordata con la Provincia, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 56/2014 in materia di pianificazione del TPL, con gli Enti soggetti di delega e con gli altri Enti locali aderenti al Consorzio, nonché basata sulle risorse regionali che saranno trasferite direttamente all'Agenzia, integrate dagli Enti per la copertura dei servizi oltre i minimi;

Richiami normativi

Tutto ciò premesso e considerato:

- viste la Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e le successive Leggi Regionali n. 1/2015 e n. 9/2015 in materia di TPL;
- vista la D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012;
- visti lo Statuto e la Convenzione costitutiva dell'Agenzia della Mobilità Piemontese;

- visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ed in particolare il comma 2 bis che prevede che a fare data dal 30 giugno 2014 detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
- vista la Delibera della Giunta Comunale di Mondovì n. _____ del _____ di approvazione dello schema della presente Convenzione;
- vista la Delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. ____ del _____ di approvazione dello schema della presente Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Richiamo alle premesse e rinvio agli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante della Convenzione.

ART. 2 Oggetto della Convenzione

1. E' oggetto della presente Convenzione, in attuazione dell'art. 10, comma 4 bis, della L.R. n. 1/2000 e s.m.i., il trasferimento della titolarità del contratto di gestione del servizio di trasporto pubblico locale afferente al Comune di Mondovì (Allegato 1), propedeutico alla gestione unitaria del TPL del Bacino di Cuneo.

2., Relativamente al contratto di gestione oggetto del trasferimento di titolarità, il servizio di T.P.L. in programma per l'anno 2016, è dettagliato nel P.E.A. 2016 allegato alla Convenzione (Allegato 2), le cui risultanze sono le seguenti:

TPL SU GOMMA:

Chilometri previsti	Chilometri offerti in sede di gara	Chilometri retribuiti	Compensazione €/km (IVA esclusa)
330.639,80	644	329.995,80	1,672

TPL SU FERRO (FUNICOLARE):

Chilometri previsti	Chilometri offerti dal Gestore	Chilometri retribuiti	Compensazione €/km (IVA esclusa)
32.286,16	1.665,75	30.620,41	14,661

3. Il chilometraggio previsto nel PEA 2016 rientra totalmente nei "servizi minimi" quantificati per il Comune di Mondovì in km. **338.016** per il TPL su gomma e km **31.798** per il TPL su

ferro, come risulta nell'ultimo "Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2008/2010", sottoscritto tra il Comune e la Provincia di Cuneo.

4. L'Allegato 3 alla Convenzione si riferisce alle obbligazioni contrattuali definibili sulla base di una programmazione dei servizi avente per orizzonte temporale il giorno precedente a quello definito come data iniziale del trasferimento della titolarità del servizio e la previsione dei costi sino a tale data (30/06/2016).

ART. 3 Impegni delle parti

1. Per l'esercizio 2015 l'Agenzia, acquisite le risorse previste dal Programma Triennale Regionale 2013-2015 e le relative integrazioni e premialità, trasferirà al Comune di Mondovì, eventualmente per tramite della Provincia di Cuneo, le risorse relative al periodo 1/9/2015-31/12/2015, come di seguito quantificate:

risorse per servizi minimi anno 2015	impegno Agenzia dal 1/9 al 31/12 2015	agevolazioni tariffarie regionali anno 2015	impegno Agenzia dal 1/9 al 31/12 2015
€ 765.608,90	€ 255.202,97	€ 8.820,18	€ 2.940,06

2. Per l'esercizio 2016 e fino alla data del 30/06/2016 le risorse che saranno previste dal Programma Triennale Regionale 2016-2018 verranno trasferite dall'Agenzia al Comune di Mondovì, in modo da dare copertura ai servizi minimi svolti nel corso del periodo 1/1 – 30/6 2016.

3. A decorrere dalla data di trasferimento del precitato contratto, sarà compito dell'Agenzia corrispondere direttamente al Gestore i corrispettivi per i servizi minimi resi, fermo restando che, per gli eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal Comune di Mondovì, le relative risorse saranno versate dall'Ente all'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7.4 della Convenzione Costitutiva della stessa.

4. Il Comune di Mondovì si impegna a trasferire all'Agenzia della Mobilità Piemontese – entro 30 giorni dall'incasso - il contributo versato dal Consorzio dei Proprietari del Parco Commerciale Mondovicino a fronte del mantenimento del servizio di collegamento del Parco Commerciale con il centro cittadino, così come specificato nelle premesse, fino alla scadenza prevista dalla Convenzione sottoscritta tra il Comune di Mondovì ed il Consorzio dei Proprietari del Parco (29/04/2019).

4.1 Per l'anno 2016 verrà trasferito all'Agenzia il 50% del contributo annuale.

5. L'adozione da parte dell'ente cedente di specifiche agevolazioni tariffarie comporta la preventiva valutazione dei maggiori oneri di servizio ed il trasferimento degli stessi direttamente al Concessionario, previa comunicazione all'Agenzia.

6. L'Ente cedente si impegna ad inoltrare all'Agenzia per l'istruttoria tutte le richieste di variazione dei servizi originate da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale. L'istruttoria per le variazioni dei servizi di cui all'Allegato 1 è effettuata dall'Agenzia che, concorde l'ente cedente, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.

7. L'Agenzia, per quanto di sua competenza anche nella fase di definizione delle risorse, si impegna a garantire sul territorio regionale parametri omogenei a riguardo dell'offerta complessiva del TPL (ferro + gomma), e ad assicurare adeguati livelli di servizio per il bacino cuneese, e nel caso di specie per il territorio del Comune di Mondovì, da definirsi sulla base delle esigenze e del fabbisogno di mobilità espresse dal territorio provinciale.

6. A partire dalla data 01/07/2016, la programmazione dei servizi e la definizione del nuovo "progetto di TPL" propedeutico all'affidamento dei servizi del bacino unico, dovranno essere concordate con la Provincia, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 56/2014 in materia di pianificazione del trasporto pubblico, e con gli Enti soggetti di delega, nonché con gli altri enti aderenti al Consorzio ed afferenti al Bacino Sud.

ART. 4 Decorrenza

1. La Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La titolarità dei contratti di servizio è trasferita a far data dal 01/07/2016.

ART. 5 Modifiche alla Convenzione

1. La Convenzione potrà essere modificata e integrata su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
2. Le eventuali modifiche ed integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime degli enti sottoscrittori, con le stesse modalità previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

ART. 6 Effetti della Convenzione

1. I soggetti che stipulano la presente Convenzione hanno l'obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino la Convenzione medesima o che contrastino con essa.
2. I soggetti che stipulano la presente Convenzione sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi.
3. Della sottoscrizione della Convenzione e dei relativi effetti verrà data comunicazione al Consorzio Granda Bus – ditta aggiudicatrice dei servizi il cui contratto è oggetto del trasferimento – il quale, con nota prot. 20488/2016 del 21/06/2016 è già stato informato sui fatti.

ART. 7 Compensazioni economiche regionali – situazione anni pregressi

Si dà atto che allo stato attuale le risorse attribuite al Comune di Mondovì per gli anni 2013, 2014 e 2015 non risultano totalmente trasferite nelle casse comunali, per un totale di € 610.740,99, e precisamente:

- importo per agevolazioni tariffarie regionali (disabili e FF.OO) anno 2013 per € 8.820,18, a carico della Provincia di Cuneo;
- importo per agevolazioni tariffarie regionali (disabili e FF.OO) anno 2014 per € 8.820,18, a carico della Provincia di Cuneo;
- importo per agevolazioni tariffarie regionali (disabili e FF.OO) anno 2015 per € 8.820,18, di cui € 2.940,06 a carico dell'Agenzia e la differenza a carico della Provincia di Cuneo;
- quota parte risorse a copertura dei servizi minimi per l'anno 2014 per € 201.476,01, a carico della Provincia di Cuneo;
- quota parte risorse a copertura dei servizi minimi per l'anno 2015 per € 382.804,44, di cui € 255.202,97 a carico dell'Agenzia e la differenza a carico della Provincia di Cuneo.

ART. 8 Controversie

1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti della Convenzione non sospenderanno l'esecuzione della stessa e saranno demandate all'Autorità Giudiziaria competente per territorio sul quale si svolge il servizio.

ART. 9 Sottoscrizione e pubblicazione

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.
2. Le parti provvedono alla pubblicazione della Convenzione sul proprio sito internet; l'Agenzia provvederà altresì alla pubblicazione della stessa sul B.U.R. Piemonte, con oneri a proprio carico.

Luogo _____ Data _____

Per il Comune di Mondovì _____

Per l'Agenzia _____